

UNIONE TERRA DI MEZZO
(Provincia di Reggio Emilia)

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TERRA DI MEZZO
DELLE FUNZIONI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Il giorno 22 del mese di DICEMBRE dell'anno 2015, nella sede dell'Unione Terra di Mezzo, con la presente convenzione, tra i Signori:

- **Paola Casali**, nata a Reggio nell'Emilia, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO** (codice fiscale: 00441280351), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 18/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Tania Tellini**, nata a Castelnovo di Sotto, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA** (codice fiscale: 00441540358), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 17/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Maurizio Bottazzi**, nato a Reggio nell'Emilia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO** (codice fiscale: 00453840357), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 17/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Maurizio Bottazzi**, nato a Reggio nell'Emilia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE TERRA DI MEZZO** (codice fiscale: 02408320352), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 37 del 18/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con atto costitutivo in data 3 dicembre 2009 i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno costituito l'Unione Terra di Mezzo, in conformità all'art. 32 del TUEL;
- i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto, aderenti all'Unione Terra di Mezzo, fanno parte dell'ambito territoriale ottimale "Terra di Mezzo" e lo esauriscono;
- l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21/2012 (modificata ed integrata dalle leggi regionali nn. 9/2013 e 23/2013) prevede l'esercizio associato, tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, delle **funzioni di gestione del personale**;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), dello Statuto dell'Unione prevede, tra le funzioni conferibili, quelle in materia di gestione del personale;
- tutti i Comuni dell'ambito ottimale "Terra di Mezzo" hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione delle **funzioni di gestione ed amministrazione del personale**, approvando, nel contempo, il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Terra di Mezzo (per brevità chiamata Unione) delle funzioni di **gestione ed amministrazione del personale** (art. 7, comma 3, legge regionale n. 21/2012, testo vigente). L'ufficio unico del personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti, elencati come segue, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- retribuzione del personale e adempimenti connessi;
- previdenza e contributi;
- reclutamento del personale;
- assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o con forme contrattuali flessibili e di impiego del personale;
- gestione giuridica dei rapporti di lavoro subordinato, in relazioni agli istituti legislativi e contrattuali;
- rilevazione delle presenze e assenze del personale;
- organizzazione (organigrammi, assetti funzionali, macro-organizzazione), a supporto delle Amministrazioni;
- programmazione occupazionale, conseguente gestione delle dotazioni organiche, a supporto delle Amministrazioni;
- regolamentazione e metodologie di valutazione;
- procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;
- controllo della spesa di personale, per il rispetto dei limiti e vincoli imposti dalla normativa vigente nel tempo;
- verifiche delle capacità assunzionali, nel rispetto dei limiti e vincoli imposti dalla normativa vigente nel tempo;
- gestione delle relazioni sindacali, tendente all'impostazione di logiche integrate di contrattazione decentrata integrativa e/o contrattazione unitaria e di ambito sovracomunale, compatibilmente con le norme e disposizioni contrattuali nel tempo vigenti;
- struttura di supporto all'organismo indipendente di valutazione o nucleo di valutazione.

2. La gestione associata è finalizzata a perseguire:

- uniformità di criteri e di interventi per tutto il personale dell'Unione e dei Comuni aderenti, da realizzarsi tramite una progressiva e coordinata armonizzazione dei regolamenti, degli strumenti di programmazione e di definizione della macro-organizzazione oltre che delle generali politiche di gestione delle risorse umane;
- un più armonico andamento applicativo delle discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale nel comprensorio interessato, quale ambito ottimale d'azione nonché un più coerente impiego delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto della normativa in vigore;

- la creazione di una struttura organizzativa in grado di rispondere efficacemente alla sempre maggiore complessità, frequenza ed innovatività delle tematiche afferenti la gestione delle risorse umane nonché un migliore utilizzo delle opportunità offerte dalla disciplina normativa e contrattuale in materia di organizzazione del lavoro, attraverso la diffusione della cultura associativa, del risultato e dei sistemi premianti selettivi e meritocratici, migliorando il clima organizzativo ed improntando le relazioni sindacali a logiche di correttezza, collaborazione e non conflittualità, comunque sempre nel rispetto degli ambiti e delle materie di competenza, del sistema di relazioni e dei ruoli assegnati ed individuati dalla normativa vigente;
- uniformità di comportamenti degli enti nella veste di datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuno;
- efficacia, attraverso le sinergie e le economie di scala ottenibili dallo svolgimento in forma centralizzata ed unitaria delle medesime operazioni cui, oggi, ogni singolo ente provvede in modo singolo e circoscritto;
- tendenzialmente, l'evoluzione verso una complessiva politica di gestione del personale pensata e misurata a livello di ambito ottimale.

3. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione, che hanno conferito le funzioni medesime.

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato, in modo dettagliato, nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

5. Ferme restando le modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. Il Responsabile dell'ufficio personale in Unione – nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita – adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni. Il Responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

4. I competenti organi di governo dell'Unione adottano tutti gli atti di programmazione, regolamentazione, macro-organizzazione ed ogni altra materia devoluta alla loro competenza, con riferimento all'ente sovracomunale.

5. Restano, invece, attribuite ai competenti organi di governo dei Comuni aderenti le seguenti attività:

- definizione delle politiche e strategie di gestione delle proprie risorse umane che, comunque, dovranno essere verificate e coordinate a livello di ambito ottimale;
- adozione degli atti di normazione generale, programmazione, indirizzo e controllo; a titolo esemplificativo: regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica, programmazione dei fabbisogni di personale, autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi, ecc.

Nelle materie suddette, l'ufficio personale dell'Unione è competente a predisporre l'istruttoria necessaria per addivenire all'approvazione degli atti ed il Responsabile ad esprimere i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL.

6. Restano in capo ai Responsabili delle macro-strutture degli enti (sia Unione che Comuni), se non diversamente previsto dalle norme e/o regolamenti:

- l'adozione degli atti gestionali espressione dei poteri del privato datore di lavoro, dalla micro-organizzazione al rapporto individuale di lavoro (funzioni dirigenziali e/o del Segretario generale);
- il controllo operativo-organizzativo delle presenze e delle assenze del personale dipendente e relative autorizzazioni e/o visti;
- la gestione degli amministratori comunali, con la sola esclusione delle attività relative alla corresponsione dei compensi nonché degli aspetti previdenziali e fiscali;
- i procedimenti e la gestione dei contratti stipulati con collaboratori, lavoratori occasionali, liberi professionisti (con la sola esclusione delle attività relative alla corresponsione dei compensi nonché degli aspetti previdenziali e fiscali);
- la conservazione dei fascicoli del personale cessato (gestione archivio storico e di deposito);
- la gestione organizzativa e la verifica della garanzia dei servizi minimi essenziali (in caso di sciopero, assemblea sindacale, ecc.);
- altri adempimenti che, per legge o disposizione superiore, non sono assolvibili dalla gestione associata.

7. Considerata la trasversalità della funzione e la sua natura tipicamente di *staff*, potranno essere istituiti tavoli di lavoro (permanenti o temporanei) che – su indicazione del Responsabile dell'ufficio personale in Unione, di concerto con il Segretario dell'Unione – coinvolgano tutti o alcuni responsabili di macro-struttura dell'Unione e/o dei Comuni, con finalità di coordinamento, approfondimento/valutazione, monitoraggio e condivisione.

8. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

9. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa, prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al successivo art. 3.

10. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 4.

11. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 6.

12. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o ad essa funzionalmente distaccato.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del TUEL. Le variazioni di consistenza delle risorse umane assegnate all'ufficio personale sono inserite nella programmazione di cui al successivo comma 5; per il personale, comunque, proveniente dai Comuni tali modificazioni sono concordate con gli enti interessati.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. All'atto del trasferimento, il personale viene assegnato definitivamente all'ufficio personale, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al successivo art. 8, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite e di cui all'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto dalla presente convenzione e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario, dalla data prevista al successivo art. 8.

5. La Giunta dell'Unione definisce, con apposito atto, le macro-strutture, intese come le articolazioni organizzative di massima dimensione per l'ente (organigramma), unitamente alla definizione degli ambiti operativi e funzionali (funzionigramma). In detto contesto è prevista l' "Area gestione ed amministrazione del personale" (così denominata, per omogeneità con quelle già presenti, corrispondente all'ufficio personale in Unione, preposto alle funzioni e compiti di cui al precedente art. 1). Periodicamente e, comunque, all'atto della definizione degli obiettivi esecutivi e della connessa assegnazione delle risorse (piano esecutivo di gestione, integrato con il piano della performance), si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione della struttura organizzativa. I competenti organi dell'Unione approvano la programmazione triennale e l'aggiornamento annuale del fabbisogno di personale

che viene trasposta, con uguale cadenza temporale, nella dotazione organica dell'ente. La dotazione organica è formulata con criterio complessivo ed indica il numero delle posizioni dotazionali previste, distinte unicamente per categorie professionali di inquadramento. In detti atti di programmazione sono inserite anche le previsioni per l'Area gestione e amministrazione del personale ed il Responsabile elabora le relative proposte di competenza.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione, accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità, nei casi in cui è obbligatorio per legge. Le entrate derivanti dal subentro dell'Unione in rapporti contrattuali e/o convenzionali già in essere e stipulati dai Comuni aderenti, seguono le condizioni ivi stabilite.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali finalizzati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni conferite con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Fino al trasferimento nella sede unica di cui al successivo art. 5, gli oneri connessi al funzionamento delle singole sedi locali non sono comprese nelle spese dell'ufficio conferito.

4. La gestione finanziaria dell'ufficio unico del personale rientra nel bilancio dell'Unione e ne segue le relative disposizioni.

5. Il riparto delle spese relative alla gestione delle funzioni conferite con la presente convenzione, a carico dei Comuni, è determinato in ragione di 1/3 per ogni Comune. Sono fatte salve particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto sono definite, di volta, dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

6. Il riparto delle spese di personale (trattamento economico fondamentale ed accessorio), comprese quelle per il Responsabile, è determinato in ragione di 1/3 per ogni Comune.

7. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e, quindi, delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.

8. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dal successivo art. 6.

Art. 5 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'ufficio unico del personale assume la denominazione di "Area gestione ed amministrazione del personale dell'Unione Terra di Mezzo".

2. La sede è a Cadelbosco di Sopra.

3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione, all'atto del conferimento, esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:

- in concessione d'uso, ove disposto in tal senso dalle Giunte dei Comuni e dell'Unione, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto.

3. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione e previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali funzioni.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.

8. Anche in tempi successivi al conferimento delle funzioni di cui alla presente convenzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.

9. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 7 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 21/2012, con altre Unioni o con comuni/enti singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'ufficio unico del personale e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2016 ed ha durata indeterminata, come previsto dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti, nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 9 – RECESSO DAL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 (cinque) anni, il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare il trasferimento al Comune recedente – deciso sulla base di specifici accordi, da definire all'atto del

recesso, da parte del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune recedente – del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio/ambito funzionale del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle funzioni da retrocedere. Sulla base degli accordi di cui al primo periodo, l'Unione può trasferire al Comune recedente anche la quota-parte di personale impegnato in attività attinenti alle funzioni oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio/ambito funzionale del Comune recedente. Le determinazioni relative al trasferimento di personale sono assunte – nell'ambito degli accordi di cui al presente comma – nel rispetto delle norme di finanza pubblica, che impongono il contenimento della spesa di personale (complessiva e/o per partizioni) e delle modalità ed istituti della partecipazione sindacale previsti dalla legge e dai CCNL.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente, che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente, invece, restano all'Unione.

3. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le funzioni retrocesse, esclusivamente al territorio/ambito funzionale dello stesso. In questo caso, verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari (sia la parte interessi che capitale) ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere, che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. La titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio/ambito funzionale del Comune recedente per l'esercizio delle funzioni retrocesse, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare con lo stesso le necessarie convenzioni, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi al recedente, per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

5. Alla fattispecie contemplata dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 196/2003. In ragione di ciò, tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e/o contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta, raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi, da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1, della tabella allegata al d.p.r. n. 131/1986.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto dell'Unione, fino all'adozione di propri atti, ai dipendenti dell'Unione si applicano i regolamenti, le metodologie di valutazione ed ogni altra disciplina a valenza generale (inerente l'organizzazione e la gestione del rapporto di lavoro), adottata dal Comune di Cadelbosco di Sopra.

Cadelbosco di Sopra, 22/12/2015

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.